

# **COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO**

## **RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI AUTO RISCHI DIVERSI**

### **CAPITOLATO SPECIALE**

**DECORRENZA : ORE 24:00 DEL 31.12.2012**

**SCADENZA : ORE 24:00 DEL 31.12.2015**

## **LOTTO 2**

# INDICE

<b>DEFINIZIONI GENERALI</b>
<b>MASSIMALI</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI</b>
ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
ART. 2 ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
ART. 3 DECORRENZA / DURATA DEL CONTRATTO
ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO – TERMINI DI RISPETTO
ART. 5 POLIZZA CUMULATIVA
ART. 6 ESTENSIONE TERRITORIALE
ART. 7 FORO COMPETENTE
ART. 8 ONERI FISCALI
ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
ART. 10 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
ART. 11 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE
ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO
<b>SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI DI GARANZIA</b>
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ART. 2 ESCLUSIONE E RIVALSA
ART. 3 SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
ART. 4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO
ART. 5 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
ART. 6 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
ART. 7 GESTIONE DELLE VERTENZE
ART. 8 REGOLAMENTO FORME TARIFFARIE RICHIAMATE PER CIASCUN SINISTRO
<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE</b>
ART. 9 RINUNCIA ALLA RIVALSA
ART.10 CARICO E SCARICO
ART.11 TRASPORTATI NELLA CABINA A FINACO DEL CONDUCENTE SU AUTOCARRI O MOTOCARRI O SU ALTRI VEICOLI NON DESTINATI COMUNQUE AL TRASPORTO DI PERSONE
ART. 12 RICORSO TERZI
ART. 13 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
ART. 14 VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MATERIALE RADIOATTIVO
ART. 15 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
<b>SEZIONE 2 AUTO RISCHI DIVERSI – GARANZIE INCENDIO FURTO RAPINA</b>
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ART. 2 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
ART. 3 ESCLUSIONI
ART. 4 MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO
ART. 5 RIPARAZIONI
ART. 6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI AL MEZZO
ART. 7 LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL MEZZO
<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE</b>
ART. 8 DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO
ART. 9 DANNI DA EVENTI SOCIO POLITICI E NATURALI
ART. 10 ROTTURA CRISTALLI
ART. 11 SPESE PER IMMATRICOLAZIONE DEL NUOVO VEICOLO
ART. 12 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
ART. 13 COPERTURA PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA TARIFFA BONUS / MALUS
ELENCO MEZZI COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

## DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

<b>ASSICURAZIONE:</b>	il contratto di assicurazione
<b>POLIZZA:</b>	i documenti che provano l'assicurazione
<b>CONTRAENTE:</b>	il COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO
<b>COMPAGNIA/SOCIETÀ:</b>	l'Impresa di Assicurazione aggiudicataria
<b>VEICOLO/MEZZO:</b>	uno qualunque dei mezzi assicurati riportati nell' <b>Allegato 1</b>
<b>PREMIO:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
<b>RISCHIO:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SINISTRO:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>INDENNIZZO:</b>	la somma dovuta dalla Compagnia al Contraente o ai Beneficiari in caso di sinistro
<b>RISARCIMENTO:</b>	la somma dovuta a Terzi in caso di sinistro
<b>INCENDIO:</b>	la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi ed autopropagarsi.
<b>ESPLOSIONE:</b>	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
<b>SCOPPIO:</b>	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione
<b>FURTO:</b>	l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi la detiene
<b>RAPINA:</b>	la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
<b>VALORE COMMERCIALE:</b>	il valore del mezzo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
<b>DANNO TOTALE:</b>	la perdita totale del mezzo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
<b>DANNO PARZIALE:</b>	il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
<b>SCOPERTO:</b>	l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo
<b>COMUNICAZIONI:</b>	per comunicazione alla Società o al Broker si intendono tutte le

	comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
--	--

## PREMESSA - MASSIMALI

Premesso che:

1. Nell' <b>Allegato1</b> è indicato l'intero parco veicoli a motore del Comune di Bussi sul Tirino
2. che lo stesso configura la situazione attuale, la quale potrà subire delle variazioni in corso d'anno, a seconda della movimentazione del parco automezzi del Contraente
3. i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per:
- marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio
- potenza fiscale e kw
- peso complessivo a pieno carico – n° posti complessivi a sedere
- cilindrata
- classe di bonus/malus per le Autovetture
4. le garanzie Incendio e Furto si intendono operative solo quando è espressamente indicato, nell'apposita colonna, il valore commerciale di ciascun veicolo

SI ASSICURA IN BASE ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO L'INTERO PARCO VEICOLI A MOTORE CON UN MASSIMALE COMPLESSIVO PER SINISTRO DI € 6.500.000,00:

- a) PER DANNI ALLA PERSONA € 5.500.000,00 PER SINISTRO INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE VITTIME;
- b) PER DANNI ALLE COSE € 1.000.000,00 PER SINISTRO, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE VITTIME.

# CONDIZIONI NEGOZIALI

## NORME CONTRATTUALI COMUNI

### ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempre ch  tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Societ , una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo, la Compagnia eserciter  diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

### ART.2 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia della stipulazione delle altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente polizza.

### ART. 3 - DECORRENZA/DURATA DEL CONTRATTO ("non modificabile")

Il presente contratto avr  la durata di mesi 36 con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2012 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2015.

Il contratto   soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti. Tuttavia   facolt  delle parti (Contraente e Societ ) rescindere il contratto al termine di ciascun anno assicurativo mediante preavviso scritto da inviare tramite raccomandata A.R. almeno 60 gg. di anticipo rispetto a ciascuna ricorrenza annuale

Altresi il Comune di Bussi sul Tirino si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 20 giorni, la facolt  di prorogare il contratto, ferme tutte le condizioni, di ulteriori 120 giorni, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente dovesse optare per la succitata proroga di 120 giorni, lo stesso dovr  corrispondere alla Compagnia un supplemento di premio, calcolato applicando il medesimo tasso di premio adottato in polizza, a pro - rata giornaliero, dal giorno di effetto della proroga, alla scadenza prevista.

### ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO ("non modificabile")

Il Contraente   tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verr  versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del c.c., entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto pertanto:

- a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la polizza ha effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza del contratto indicata all'Art.3 che precede;
- b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la polizza avr  effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Per la seconda rata, l'importo   determinato in base al consuntivo dell'anno precedente.

Per le rate successive alla prima, compreso l'eventuale periodo di proroga di cui all'art. 3 che precede,   definito un periodo di mora di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza.

In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

#### **ART. 5 - POLIZZA CUMULATIVA (“non modificabile”)**

Il presente contratto si intende operante per tutti i veicoli elencati nell’Allegato 1 e per quelli successivamente inclusi in copertura su richiesta del Contraente, purché allo stesso intestati al P.R.A.. La Società provvederà, per ciascuna richiesta, all’emissione della relativa polizza, integralmente regolata dal presente capitolato e procederà all’incasso del rateo di premio calcolato in 360esimi, dalla data di decorrenza della garanzia, alla scadenza annuale prefissata. I nuovi mezzi acquistati dal Comune di Bussi sul Tirino in corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. Per i mezzi soggetti alla forma “Bonus – Malus” le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Compagnia del certificato e del contrassegno.

#### **ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell’Ungheria. L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto all’ART.1 delle NORME NEGOZIALI ed all’ART. 2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione

#### **ART. 7 - FORO COMPETENTE**

Foro competente per l’esecuzione del presente contratto deve intendersi il tribunale dove ha sede il Contraente.

#### **ART. 8 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 10 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO (“non modificabile”)**

Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all’esercizio trascorso, sia in via

aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

#### **ART. 11 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

#### **ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **ART. 13 - GESTIONE DEL CONTRATTO ("non modificabile")**

Il Comune di Bussi sul Tirino dichiara di essere assistito dalla Società MEDIASS GPA S.p.A. - Piazza Ettore Troilo, n.12 - 65127 PESCARA, Broker incaricato ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/05 "Codice delle Assicurazioni".

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società MEDIASS GPA S.p.A. e in particolare:

- a) La Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla MEDIASS GPA S.p.A. affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
- b) La MEDIASS GPA S.p.A. si assume l'onere di tutti gli adempimenti ad essa spettanti e relativi al presente contratto sino alla sua naturale scadenza, incluse riforme e/o sostituzioni, senza che possa essere a tal fine sostituita;
- c) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della MEDIASS GPA S.p.A., le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla MEDIASS GPA S.p.A., in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla MEDIASS GPA S.p.A. e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa.
- d) La Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla MEDIASS GPA S.p.A. il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi.
- e) La polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla MEDIASS GPA S.p.A., dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le



- quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.
- f) Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla MEDIASS GPA S.p.A. e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La MEDIASS GPA S.p.A. si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi.
  - g) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la MEDIASS GPA S.p.A. comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la MEDIASS GPA S.p.A., fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate. In caso di assenza di comunicazioni di incasso dei premi da parte della MEDIASS GPA S.p.A., e del successivo pagamento degli stessi nei termini previsti dal presente contratto, la garanzia si intenderà operante a tutti gli effetti di polizza.
  - h) Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la MEDIASS GPA S.p.A. gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.
  - i) La MEDIASS GPA S.p.A. provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS GPA S.p.A. il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
  - j) La Compagnia/Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con la MEDIASS GPA S.p.A.. La Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS GPA S.p.A. qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

## SEZIONE N. 1: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

### CONDIZIONI DI GARANZIA

#### ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La Compagnia inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati nelle Condizioni AGGIUNTIVE della presente sezione. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni AGGIUNTIVE della presente sezione. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari finali previste nel regolamento particolare di gara.

#### ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida, a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Art.186, 187 del D.LGS.30/4/92 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano inopponibili al terzo eccezioni o clausole derivanti dal contratto, la Compagnia - ai sensi dell'art. 18 della legge 990 - eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

#### ART. 3 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere, relativamente ad uno o più veicoli assicurati, la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il relativo certificato di assicurazione contrassegno e la Carta Verde.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e della carta verde e all'atto della sospensione, la Società rilascerà un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo art. 4.

L'eventuale riattivazione delle garanzie può avvenire sia sullo stesso veicolo che su un veicolo diverso, purché intestato al P.R.A. allo stesso Contraente.

La data di decorrenza della riattivazione sarà quella indicata sul nuovo contrassegno.

Nel corso dell'annualità sono ammesse più sospensioni e riattivazioni relative allo stesso veicolo.

Per i veicoli per i quali è prevista ad ogni scadenza annuale, variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi). Decorsi diciotto mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resterà acquisito dalla Società.

Ai fini dell'applicazione della regola evolutiva perciò saranno adottati i seguenti criteri di comportamento:

- veicoli inclusi alla data di inizio dell'annualità assicurativa, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di due mesi consecutivi: trovano applicazione le regole evolutive e viene rilasciata l'attestazione dello stato di rischio;
- veicoli inclusi alla data di inizio dell'annualità assicurativa, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno due mesi consecutivi: non trovano applicazione le regole evolutive e non viene rilasciata l'attestazione dello stato di rischio;
- veicoli inclusi nel corso dell'annualità assicurativa: non trovano applicazione le regole evolutive e non viene rilasciata l'attestazione dello stato di rischio

Non è consentita la sospensione:

- per i ciclomotori, motocicli e motocarrozette;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti ceduti.

#### **ART. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO**

In caso di furto totale di uno o più veicoli assicurati, la relativa copertura si intende risolta a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge. Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia Furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

#### **ART. 5 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia deve rilasciare al Contraente una attestazione per ciascun veicolo assicurato che contenga:

- la denominazione della Compagnia;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa utilizzata per ciascun veicolo;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso dei veicoli per i quali sia prevista ad ogni scadenza annuale variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- la classe di assegnazione CIP nel caso di autovetture;
- il numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore;
- la firma dell'assicuratore;
- le eventuali altre notizie previste dalla legge vigente

## **ART. 6 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP, deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso e deve essere presentata alla Compagnia ai sensi dell'art. 143 del D.L. n.209 del 07/09/2005.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio della documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

## **ART. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

## **ART. 8 - REGOLAMENTO FORME TARIFFARIE RICHIAMATE PER CIASCUN VEICOLO**

### **A) Bonus / Malus**

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus / Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ai livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe.
2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
  - primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
  - periodi successivi: inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.
3. All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 se relativo al veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus / Malus", ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:
  - a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
  - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persone la Compagnia abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento anche parziale di danni, ovvero di

apposizione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

7. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia nella forma "Bonus / Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore.
8. In mancanza della consegna dell'attestazione di rischio, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
9. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus / Malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro diciotto mesi dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
10. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus / Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito ed il contratto è assegnato a questa classe.
11. La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia o al Commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
12. L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza del premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
13. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
14. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Compagnia che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

15. La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
16. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
17. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
18. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
19. In casi di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Contraente o del proprietario o del locatario nel caso di contratti in leasing.
20. La sostituzione del veicolo. Conservando la tariffa, la classe di merito maturata può essere effettuata in caso di vendita, alienazione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia, all'interno della polizza a libro matricola o con un nuovo contratto, e non vi sia sostituzione del proprietario, del coniuge in comunione dei beni e del locatario. In ogni altro caso, salvo quanto di seguito previsto, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine ed il proprietario perciò dovesse rientrare in possesso del veicolo e sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare in base alle regole previste per la prima assicurazione dopo la voltura al P.R.A.. Parimenti, in caso di furto totale del veicolo, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia, all'interno della polizza a libro matricola o con un nuovo contratto, entro un anno dalla data del furto, secondo quanto disposto all'Art.4 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione.
21. Qualora, in caso di furto, il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, lo stesso dovrà essere inserito alla classe di merito 14 nella polizza a libro matricola o, per lo stesso, essere stipulato un nuovo contratto.
22. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

#### *B) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)*

Qualora il contratto si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, per usi speciali e trasporti specifici ed a motocicli, esclusi i ciclomotori, se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%.

I predetti casi sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Compagnia abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 5 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da più di tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.

Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al sesto, settimo, ottavo e nono comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con franchigia.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.

La Compagnia, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia ed al Commissario liquidatore e

dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.



## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA PRESENTE SEZIONE)

### ART. 9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, RINUNCIA AD AVVALERSI DELL'AZIONE DI RIVALSA in tutti i casi in cui le compete AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI IPOTESI:

- 1) qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente, fatta eccezione per i casi in cui:
  - il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro, da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (quando previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida,
  - il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro, da persona con patente scaduta salvo che non venga rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, fermo il diritto da parte dell'Impresa di esercitare comunque la rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.
- 2) Nel caso in cui, la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle vigenti disposizioni di legge.
- 3) Qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardato pagamento del premio.

### ART. 10 - CARICO E SCARICO

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

### ART. 11 - TRASPORTATI NELLA CABINA A FIANCO DEL CONDUCENTE SU AUTOCARRI O MOTOCARRI O SU ALTRI VEICOLI NON DESTINATI COMUNQUE AL TRASPORTO DI PERSONE

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso.

L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.

### ART. 12 - RICORSO TERZI

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del veicolo assicurato. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di EURO 515.000,00 dei danni materiali e diretti cagionati dal sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 4 della legge 24/12/1969 N. 990 sull'assicurazione obbligatoria.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento e contaminazione;
- b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso del Contraente;
- c) i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria.

#### **ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI**

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

#### **ART. 14 – VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MATERIALE RADIOATTIVO**

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.12 della presente sezione di polizza, la garanzia vale anche per gli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita di materiale radioattivo trasportato da appositi automezzi a ciò adibiti.

#### **ART. 15 – VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP**

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

## SEZIONE N. 2 AUTO RISCHI DIVERSI

(da attivare in presenza di mezzi che prevedono il valore incendio e furto)

### GARANZIE INCENDIO - FURTO - RAPINA

#### CONDIZIONI DI GARANZIA

##### ART 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dai mezzi (completi di eventuali accessori ed apparecchiature stabilmente fissate sui mezzi stessi) assicurati in polizza, a seguito di:

- incendio con sviluppo di fiamma;
- esplosione del carburante contenuto nel serbatoio;
- scoppio del serbatoio;
- azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- furto totale o parziale, consumato o tentato e rapina, compresi i danni prodotti al mezzo, nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina del mezzo stesso

Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione urto o ribaltamento.

##### ART 2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Si intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sul mezzo assicurato, sempreché il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

##### ART 3 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) causati da eruzioni vulcaniche terremoti trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti.
- c) verificatisi in occasione di sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività ;
- d) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- e) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia dei mezzi assicurati.

##### ART 4 - MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO

I sinistri devono essere denunciati alla Compagnia entro 10 giorni da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

## **ART 5 - RIPARAZIONI**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, il Contraente non deve provvedere a riparazione nei 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso della Compagnia.

Trascorso il termine di 3 (tre) giorni, il contraente ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del sinistro.

## **ART 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI AL MEZZO**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il mezzo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

L'imposta sul Valore Aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazioni.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del mezzo al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno in proporzione della parte suddetta.

## **ART 7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL MEZZO**

La liquidazione del danno al mezzo ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero , quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente.

I periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Broker cui è assegnata la polizza.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA PRESENTE SEZIONE)

### ART 8 – DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO

La Compagnia indennizza i danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio ed i danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatisi, fino alla concorrenza di EURO 1.550,00 per evento.

### ART 9 - DANNI DA EVENTI SOCIO POLITICI E NATURALI

A parziale deroga dell'art. 3 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi quelli da incendio, verificatesi in conseguenza di trombe, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, frane, terremoti, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.

La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per ciascun sinistro.

### ART 10 – ROTTURA CRISTALLI

Sono comprese in garanzia, le spese per la sostituzione dei Cristalli a seguito di Rottura, da qualunque evento causata, con il massimo risarcimento per sinistro pari a EURO 360,00.

### ART 11 – SPESE PER IMMATRICOLAZIONE DEL NUOVO VEICOLO

La Compagnia indennizza, a seguito di perdita del veicolo assicurato, le spese per l'immatricolazione del nuovo veicolo, nel limite di risarcimento per sinistro pari a EURO 260,00.

### ART 12 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

### ART 13 - COPERTURA PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

A parziale deroga dell'art. 6 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione la Compagnia effettua il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale dell'autoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile

## TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA TARIFFA "BONUS/MALUS"

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
<b>01</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
<b>02</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
<b>03</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
<b>04</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<b>05</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
<b>06</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
<b>07</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
<b>08</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
<b>09</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>11</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>12</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>13</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>14</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>15</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>16</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>17</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>18</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

## ELENCO MEZZI COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

N.	Tipologia	VEICOLO (marca modello)	Targa	Peso complessivo a pieno carico (quintali) oppure CV fiscali oppure N.Posti	Anno prima immatricolazione	valore incendio e furto da assicurare
1	Autocarro per trasporto di cose uso proprio	Effedi	BA773EN	q.li 28	1998	
2	Autocarro per trasporto di cose uso proprio	Fiat	PE255333	q.li 35	1986	
3	Autocarro per trasporto di cose uso proprio	Fiat	CN239AK	q.li 38	1984	
4	Autocarro per trasporto di cose uso proprio	Piaggio	BD234SC	q.li 15,50	1999	
5	Autoveicolo per trasporto specifico us proprio	Iveco	BC021LJ	q.li 15	1999	
6	Autoveicolo uso esclusivo di polizia	Fiat	BD396CS	5 posti	1999	
7	Macchina operatrice semovente	Rolba	PEAA673	q.li 35	1996	
8	Ciclomotore		1231			
9	Macchina operatrice semovente	Lamborghini	AGE434	q.li 36	2009	
10	Autobus per trasporto di persone uso proprio	Iveco	CJ251RC	42 Posti	2004	
11	Minibus	Iveco	EH149BH	9 posti	2011	€ 53.000,00

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno ..... a .....  
Formano parte integrante della polizza n. ... fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro .....  
(.....) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi ..... alle  
ore ..... in .....

IL BROKER / ESATTORE .....